FAQ Contributo 2026, a favore dei punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici, sulle spese sostenute nel 2025

Le risposte relative ai quesiti hanno carattere "generale" e contribuiscono unicamente a fornire un'utile indicazione di carattere applicativo, non anticipando in alcun modo l'esito dell'istruttoria che può avvenire, in concreto, solo sulla base della documentazione presentata o agli atti del richiedente, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL "CONTRIBUTO 2026 A FAVORE DEI PUNTI VENDITA IN VIA NON PPREVALENTE DI QUOTIDIANI E PERIODICI SULLE SPESE SOSTENUTE NEL 2024": CODICI DI CLASSIFICAZIONE ATECO RICHIESTI

QUESITO: **Si chiede se nel caso di un punto vendita in cui si svolge come attività secondaria, il commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Cod. Ateco 47.62.10), l'attività secondaria possa consentire la possibilità di richiedere il contributo.**
QUESITO: Si chiede se tutti i punti vendita in cui si svolge come attività secondaria il commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Cod. Ateco 47.62.10) possano accedere al contributo.

RISPOSTA: Il contributo per l'anno 2026 per le spese sostenute nel 2025, a favore dei punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici, istituito dall'articolo 2, del D.P.C.M. 30 luglio 2026, e disciplinato dal decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria 3 novembre 2026, è destinato agli esercenti attività commerciali che operano in via non prevalente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il cui punto vendita sia sito in un comune privo di punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici (c.d. edicole). In tale categoria rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività secondario il codice ATECO 47.62.10.
L'assenza del codice che identifica specificamente la vendita di giornali come attività secondaria e, comunque, la presenza di edicole nel Comune (con codice ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente) preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: Si chiede se le imprese che hanno la camera di commercio attiva in quanto società, ma che hanno dato in gestione l'attività, possano presentare la domanda.
RISPOSTA: No. Il contributo è volto ad offrire un ristoro agli esercenti punti di rivendita in via non prevalente di giornali quotidiani e periodici, con codice ATECO 47.62.10 quale codice di attività secondario, che esercitano la loro attività in comuni privi di edicole, per le spese, espressamente previste nel DPCM 30 luglio 2026 e nel decreto attuativo del 3 novembre 2026, da questi sostenute. Si tratta, quindi, di un contributo destinato al soggetto che ha sostenuto tali spese; pertanto, se l'impresa che ha dato in gestione l'attività di rivendita di quotidiani e periodici non si è fatta carico di tali spese non è legittimata a richiedere il contributo. Può, di contro, chiederlo il gestore dell'attività qualora sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina attuativa ed abbia sostenuto, avendo la documentazione a supporto da esibire in sede di controllo, le spese che concorrono a formare la base di calcolo del contributo.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

QUESITO: **Alcune imprese chiedono alcuni esempi di trasformazione digitale o ammodernamento tecnologico in ambito edicole, in modo da individuare investimenti riconducibili a tali interventi, come ad esempio l'acquisto di un nuovo PC, stampante e un software di carico/scarico merci, registratore di cassa, cellulare.**

RISPOSTA: Per quanto riguarda gli "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" che possono essere coperti dalla misura agevolativa, non esiste un elenco predefinito e il criterio generale si deve ispirare alle finalità indicate nella norma di riferimento ovvero alle diverse e peculiari necessità e situazioni dei richiedenti il bonus. In ogni caso i costi sostenuti nell'anno 2025, relativi agli interventi effettuati/acquisti, in sede di domanda di accesso all'agevolazione, devono essere esposti al netto dell'IVA. È inoltre necessario conservare la fattura e la documentazione che dimostri la tracciabilità del pagamento, il quale deve risultare riconducibile al beneficiario.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: **Molte imprese - nell'ambito del processo di digitalizzazione - si sono "informatizzati" dotandosi di software gestionali offerti dal distributore Locale e creando un collegamento digitale con lo stesso. Le forniture vengono così quindi gestite con l'ausilio di programmi ad hoc. Tali attività rientrano negli interventi di trasformazione digitale e/o ammodernamento tecnologico? L'edicola può fruire del contributo anche se i contratti sono anteriori al 2025 ma l'attività è proseguita anche nel corso del 2025?**

RISPOSTA: L'attività di "informatizzazione", per collegarsi digitalmente alla rete della Distribuzione Locale, al fine di gestire le forniture, può rientrare tra gli "interventi di trasformazione digitale e/o ammodernamento tecnologico", previsti dal 30 luglio 2026 e dal relativo decreto di attuazione 3 novembre 2026 per l'accesso al Contributo a favore degli esercenti punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici, siti in comuni privi di edicole, per l'anno 2026, sulle spese sostenute nell'anno 2025. L'impresa può fruire del contributo anche se i contratti stipulati per lo svolgimento di tale attività sono anteriori al 2025, purché le spese derivanti da tali accordi siano state sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: **Molte imprese nell'ambito del processo di digitalizzazione e adeguamento tecnologico si sono dotati di attrezzare per eseguire pagamenti elettronici o servizi aggiuntivi a vantaggio della clientela (pagamento utenze, ricariche telefoniche etc.), sostenendo i relativi oneri o corrispondendo canoni a società terze. Possono accedere al contributo, previsto per l'anno 2026, sulle spese sostenute nel 2025?**

RISPOSTA: Si, purché le spese esposte siano state sostenute nel 2025.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: Alcune imprese chiedono conferma se possano ritenersi spese per "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" anche gli oneri e i canoni versati a società terze per dotarsi di piattaforme per la "vendita del gioco" nel rispetto della normativa vigente (quali ad es. Canone per la vendita dei Gratta e vinci o Canone per la vendita del gioco "Superenalotto".

RISPOSTA: Si conferma che possono ritenersi spese per "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" anche gli oneri e i canoni versati a società terze per dotarsi di piattaforme per la "vendita del gioco" nel rispetto della normativa vigente.

INTRODUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, SOSTITUTIVO DEGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI COSAP E GLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI TOSAP, AI FINI DEL CALCOLO DELLE SPESE CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL "CONTRIBUTO AI PUNTI VENDITA NON PREVALENTI"

QUESITO: Si chiede, considerato che la normativa ha disposto che una serie di tributi o canoni, tra cui il COSAP e la TOSAP, sono stati sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale (CUP), ma non tutti i comuni si sono adeguati, quale tributo può essere ammissibile quale voce di spesa nella domanda di cui al DPCM 30 luglio 2026.

RISPOSTA: Poiché la legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, ha previsto, all'articolo 1, comma 816, che i comuni, province e città metropolitane istituissero in sostituzione di TOSAP e COSAP, nonché di altri tributi locali che avevano come presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone unico patrimoniale (CUP) a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel DPCM 30 luglio 2026 e nel successivo decreto attuativo, relativo al contributo per le spese nel 2025, coerentemente, è stato previsto solo il CUP.
Ove nel comune in cui è sita la rivendita in via non prevalente di giornali quotidiani e periodici fosse ancora in vigore il COSAP (o la TOSAP), in sede di domanda, il campo CUP potrà essere valorizzato con gli importi relativi alle spese sostenute per COSAP o TOSAP.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: Si chiede se un punto vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici che opera sul demanio marittimo può inserire nella domanda i canoni corrisposti a titolo di occupazione per le concessioni demaniali marittime.
RISPOSTA: Nel caso in cui il punto vendita operi sul demanio marittimo e sia tenuto a corrispondere i canoni a titolo di occupazione per le concessioni demaniali marittime, in sede di domanda, il campo dedicato al CUP potrà essere valorizzato con le spese sostenute per i canoni per le concessioni demaniali.

INTRODUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE IN ALCUNI COMUNI, SOSTITUTIVA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

QUESITO: Con riferimento alle spese che concorrono a determinare il contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) Tassa sui rifiuti – TARI, del decreto del 3 novembre 2026, considerato che alcuni comuni sono passati alla TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE, addebitata direttamente al punto vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici dalla società assegnataria del servizio, si chiede se sia possibile inserire nella richiesta questa spesa attinente al servizio di smaltimento rifiuti.

RISPOSTA: Nel caso in cui nel comune in cui viene svolta l'attività di rivendita in via non prevalente di quotidiani e periodici, la TARI sia stata sostituita da un'imposta analoga (in questo caso la TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE), in sede di domanda, il campo dedicato alla TARI potrà essere valorizzato con le spese sostenute per la nuova tariffa.

CANONI DI LOCAZIONE

QUESITO: Considerato che l'articolo 2 del DPCM del 30 luglio 2026 riconosce per l'anno 2026 un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute *pro quota* per "canoni di locazione", si chiede se, allorquando la locazione abbia ad oggetto il godimento di una cosa produttiva e più precisamente di un'azienda avente codice secondario ATECO 47.62.10 e cioè di un complesso di beni organizzati anche per l'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici, il canone di locazione corrisposto dall'affittuario che cura la gestione del punto vendita in favore del locatore dell'azienda, rientri nella nozione di canoni di locazione e quindi dia diritto al contributo.

RISPOSTA: Per "canoni di locazione" ammessi al contributo si intendono, in via generale, i canoni di locazione dell'immobile in cui viene esercitata l'attività di rivendita di quotidiani e periodici.
Nel caso dell'affitto di azienda la spesa rappresentata dal canone, corrisposto dall'affittuario, è ammissibile qualora tra i beni che costituiscono il complesso aziendale sia presente anche l'eventuale immobile presso cui viene esercitata l'attività in via non prevalente di vendita di quotidiani e periodici.
Le spese ammissibili al contributo sono commisurate al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici ed i ricavi complessivi, riferiti all'anno 2025, del singolo punto vendita.